

# Comune di Montegiordano

Provincia di CS

# **DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

N. 101	OGGETTO:
	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
Data: 05/07/2024	MONTEGIORDANO E IL COMUNE DI PLATACI PER L'UTILIZZO
	CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI FUNZIONARIO
	TECNICO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TCNICO.

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di luglio alle ore otto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
<ol> <li>INTROCASO Rocco</li> <li>LASCHERA Emanuela</li> <li>BOMPAROLA Francesco</li> </ol>	Sindaco Assessore Vice Sindaco	Sì Sì Sì
	Totale Presenti: Totale Assenti:	3 0

Partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale LIGUORI d.ssa Carmela.

Il Sindaco, Sig. INTROCASO Rocco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### PER LA REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole	
Data, 05/07/2024	Il responsabile dell'Area Amministrativa F.to: D.ssa Carmela LIGUORI

#### PER LA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole	
Data, 05/07/2024	Il responsabile dell'Area Tecnica F.to: Ing. Giuseppe Antonio VITALE

	PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere favorevole	
Data, 05/07/2024	Il responsabile dell'Area Finanziaria F.to: FRANCO d.ssa Palmina Carmela

#### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con nota pec prot. n. 1391 del 25.06.2024 il Sindaco chiedeva l'autorizzazione al Comune di Plataci per prestazione lavorativa (18 ore settimanali) dell'Ing. Tonino NAPOLI presso il Comune di Montegiordano;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di Plataci prot. n.1800 del 28.06.2024 in merito all'utilizzo presso questo Ente dell'Ing. Tonino Napoli, Funzionario Tecnico, per n° 18 ore settimanali;

**VISTO** l'art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004"; .

**VISTO** l'art. 2, comma 8, del CCNL del 21 maggio 2018 che testualmente recita:" Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCN:L VISTO l'art. 14 CCNL del 22.01.2004 comma 1 testualmente recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

#### **CONSIDERATO:**

- che il Comune di Montegiordano e il Comune di Plataci, con il consenso dell'interessato, per le vie brevi, hanno raggiunto l'intesa circa l'attivazione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale (per 18 ore settimanali) del Responsabile dell'area Tecnica del Comune di Plataci al fine di supportare il Responsabile dell'Area del Comune di Montegiordano, dipendente part- time e a tempo determinato ex art. 110 del TUEL;
- CHE gli uffici comunali preposti hanno redatto apposito schema di convenzione da approvare;

**CONSIDERATO** di procedere all'attivazione di una convenzione, anche al fine di conseguire un'economica gestione delle risorse come disciplinato dall'art. 14 CCNL del 22.01.2004, che prevede che gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente d'appartenenza;

**ATTESA** pertanto l'opportunità di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Montegiordano e il Comune di Plataci al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del Dott.Tonino Napoli ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004;

**RITENUTO** inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

**VISTO** l'allegato schema di convenzione, avente per oggetto "Convenzione per l'utilizzo a tempo parziale di personale ex art.110 D.Lgs 267/2000 e art 14 CCNL 22.01.2004" tra il Montegiordano e il Comune di Plataci;

**ATTESO** che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22.1.2004 si configura quale **"scavalco condiviso"** e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui é assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto;

**DATO** atto che tale "Istituto di scavalco condiviso" non perfeziona l'ipotesi di comando temporaneo, né un'assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n.128 del 9 settembre 2014; Corte

dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);

**ATTESO** che le competenze spettanti per quanto riguarda il trattamento tabellare annuo lordo in godimento saranno erogate dall'ente di appartenenza ed a questo rimborsate dal Comune di Montegiordano, che, al contrario, provvederà a corrispondere gli emolumenti accessori saranno corrisposti direttamente ;

**CONSIDERATO** pertanto che lo "scavalco condiviso", nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL 22.1.2004, per la particolare forma di avvalimento di personale non impatta con i limiti posti alla assunzione di personale a tempo determinato (vincolo finanziario di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010);

**DATO** atto invece che le spese sostenute pro quota da questo'ente per le prestazioni lavorative ex art. 14 CCNL 22.1.2004 sono da computarsi nella spesa di personale di cui all'art. 1 comma 562 della legge n. 296 del 27.12.2006 e conseguentemente soggiacciono alle relative limitazioni;

**VISTO** il D.Lgs 267/00; **VISTO** Il vigente Statuto Comunale; **RESI** i dovuti pareri preliminari:

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 e art.147 bis del Decreto Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

- 1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto volto a disciplinare, tra il Comune di Plataci, ente di appartenenza, e il Comune di Montegiordano gli aspetti ritenuti utili per una corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze reciproche.
- 3) DI DISPORRE di conseguenza l'utilizzo da parte del Comune di Montegiordano, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CCNL del 22.01.2004, quale supporto al Responsabile dell'Area Tecnica per un massimo di n. 18 ore settimanali, dell'Ing. Tonino Napoli, in servizio presso il Comune di Plataci a tempo determinato ex art 110 TUEL per n. 18 ore settimanali quale EQ dell'Area Tecnica, nel rispetto del vincolo dell'orario d'obbligo di 36 ore settimanali;.
- **4) DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione dell' allegato schema di convenzione.
- **5) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l'urgenza di rendere operativa la deliberazione adottata;

Richiamato l'art. 134, comma quarto, del citato D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata.

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018).

L'anno duemilaventiquattro, il giorno municipale di MONTEGIORDANO con la pres conseguente effetto di legge	
Tr	a
II <b>Comune di Plataci</b> rappresentato dall'Ing. F Sindaco il quale interviene nel presente atto in ndel, esecutiva ai	forza della delibera di Giunta comunale

Il **Comune di Montegiordano** rappresentato dal Dott. Rocco INTROCASO nella qualità di Sindaco il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n101 del 05.07.2024, esecutiva ai sensi di legge , che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore ;

е

#### Premesso:

che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, il Comune di Montegiordano ha inoltrato al Comune di Rende richiesta di utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, del dipendente a tempo determinato e part-time, Ing. Tonino Napoli, Area Funzionari ed Elevata Qualificazione ex Cat. D, posizione economica D1, in possesso di specifici titoli di studio e percorsi formativi nonché qualificata e pluriennale comprovata esperienza professionale, anche dirigenziale, in materia tecnica, da utilizzare presso l'Ufficio Tecnico;

che all'art.1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti, a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL., il quale prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006;

che è stato acquisito formale consenso da parte dell'Ing. Tonino Napoli e che il Comune di Plataci con nota prot. N. 1800 del 28.06.2024 e successiva delibera di G.M. n. 101 del 05.07.2024 ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale per n. 18 (diciotto) ore settimanali;

Che la prestazione resa dal lavoratore ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 si sostanzia in una forma di "scavalco condiviso", il quale non perfeziona un'assunzione a tempo determinato, ma si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (*ex alteris*: Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n.414/2013).

Conseguentemente la fattispecie in esame non è soggetta ai limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in materia di assunzioni flessibili, in quanto gli istituti del comando e del distacco, a cui la medesima fattispecie è riconducibile, "non comportano in generale alcun aumento di spesa di personale nell'ambito della spesa pubblica globale e per di più sortiscono l'ottimale effetto di favorire una più efficiente distribuzione del personale sul territorio, con verosimili positive ricadute sui risultati della gestione amministrativa" (Corte dei conti, Sez. Lazio, deliberazione n. 33/2012);

#### Tanto premesso,

Tra i sottoscritti Dott. Rocco Introcaso e Ing. Pietro Giuseppe Stamati, nella spiegata qualità di Sindaci pro-tempore si conviene e stipula quanto segue:

#### Art.1- Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art.2- Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 e della art.1, comma 124, della L. 145/2018, l'utilizzo condiviso dell'Ing. Tonino Napoli , Area Funzionari ed EQ -Istruttore Direttivo Tecnico ex Cat. D, a tempo part-time e determinato del Comune di Plataci.

#### Art. 3 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

#### Art. 4 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dalla stipula fino a revoca di una delle parti. Gli effetti potranno cessare, previo preavviso di almeno trenta giorni, per volontà motivata di uno solo degli Enti stipulanti o del lavoratore.

Giusta deliberazione della Corte dei Conti Campania n°28/2020, la spesa da affrontare sarà assunta nel rispetto dell'art. 163 comma 5 del TUOEL con criterio prudenziale. Pertanto ove in sede di verifica mensile si constatasse un superamento dei parametri di

cui al punto precedente, si procederà ad adottare i provvedimenti consequenziali anche in data antecedente alla scadenza della presente convenzione ovvero alla revoca dell'utilizzo. In tal caso non si applicano termini di preavviso.

## Art.5 - Condizioni per lo scavalco

1. L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso del lavoratore e alla rilasciata autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

#### Art. 6 - Gestione del personale

- 1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
- 2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore,è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio.
- 3. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

5. La prestazione lavorativa avverrà nei giorni di
oresso il Comune di Plataci per complessive 18 ore e nei giorni
per complessive n. 18 ore presso quello di Montegiordano
L'impiego in giornate festive comporterà il diritto a riposo in un'altra giornata di servizio
oresso l'ente che ne abbia beneficiato.

6. Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

#### Art. 7 - Incentivazione economica a favore del personale utilizzato

- 1. Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento, maggiorato degli eventuali benefici economici che gli verranno determinati dall'Ente utilizzatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio2004.
- 2. Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria D, posizione economica D1 dal Comune di appartenenza. Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il

normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate. Il Comune di Plataci provvederà a retribuire il dipendente in questione anche per il lavoro reso presso l'Ente utilizzatore.

3. Il Comune di Montegiordano si obbliga, altresì, a pagare le somme accessorie dovute al dipendente e trasferite dall'ente utilizzatore, nel mese successivo a quello in cui le stesse sono trasferite.

### Art.8 - Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

# Art. 9 - Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

- 1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita dal lavoratore a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore;
- 2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, pari a sei settimanali. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art.52, comma3, del CCNL 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n. 30 gg.;
- 3. Al fine del mantenimento di una unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore.
- 4. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi con **periodicità mensile**.
- 5. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

#### Art.10 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere

ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

# Art. 11 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge

Letto, confermato e sottoscritto
Data,
Per il Comune di Plataci nella qualità
Per il Comune di Montegiordano nella qualità
PER ACCETTAZIONE II Dipendente

# Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco F.to: INTROCASO Rocco

Il Segretario Comunale F.to: LIGUORI d.ssa Carmela

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/07/2024 al 24/07/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Montegiordano, lì 09/07/2024

Il Segretario Comunale to: LIGUORI d.ssa Carmela

	F.fo: LIGUORI d.ssa Carmela	
II sott	oscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio	
	ATTESTA	
	la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di olicazione:	
	Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota del 09-lug-2024 prot. N. 1503.	
	Alla Prefettura di COSENZA ai sensi dell'art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con nota del prot. N.	
Mont	regiordano, lì 09-lug-2024  Il Segretario Comunale F.to: LIGUORI d.ssa Carmela	
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.  Iì, 09/07/2024  Il Segretario Comunale LIGUORI d.ssa Carmela		
	DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'	
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-lug-2024		
X	Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.	
	Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.	
	II Segretario Comunale LIGUORI d.ssa Carmela	